



Comune di Bagno a Ripoli

**GARA A PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D. LGS. 36/2023 CON
INVERSIONE PROCEDIMENTALE EX ART. 107 COMMA 3 D. LGS. 36/2023
PER L'APPALTO DI LAVORI AVENTI AD OGGETTO L'INTERVENTO DI
COSTRUZIONE DI UN NUOVO COMPLESSO DELLA "CASA DELLA
COMUNITA' DI SORGANE" (CODICE PROGETTO 750)**

DISCIPLINARE DI GARA

Nota

Il presente disciplinare è stato redatto, per quanto applicabile, secondo il Bando Tipo n. 1/2023 approvato dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 365 del 16 settembre 2025 aggiornato al decreto legislativo 209 del 31/12/2024 ed al parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13/01/2026.

"Definizioni e acronimi", ai fini del presente Disciplinare si intende per:

"Codice", il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

"Stazione Appaltante" o "Amministrazione" il Comune di Bagno a Ripoli "C.S.A." Capitolato Speciale di Appalto;

"ANAC", l'Autorità Nazionale Anticorruzione"

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA.....	4
1.1. PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PIATTAFORMA).....	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	6
2.2. CHIARIMENTI.....	7
2.3. COMUNICAZIONI.....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1. DURATA.....	10
3.2. RINEGOZIAZIONE.....	10
3.3. REVISIONE PREZZI.....	10
3.4. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	10
3.5. PREMIO DI ACCELERAZIONE.....	10
3.6. FORMA DEL CONTRATTO.....	10
3.7. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	13
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	13
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE.....	14
6.2.1 COOPTAZIONE.....	14
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	14
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	16
7. AVVALIMENTO.....	16
8. SUBAPPALTO.....	16
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	17
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	17
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	18
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	18
12.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	19
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	20
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	21
14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	21
14.1.1 GENERAZIONE DELLA DOMANDA.....	22
14.1.2 INDICAZIONE PER I CONSORZI E PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	22
14.1.3 CONTENUTI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	23
14.1.4 SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	23
14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE.....	24
14.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.....	27
14.3.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE AL DGUE E ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – MODELLO 1.....	27

14.3.2 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO QUALIFICANTE.....	28
14.3.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DELLA CONSORZIATA - MODELLO 3.....	29
14.3.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	29
14.3.5 DOCUMENTI IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE.....	31
14.3.6 DICHIARAZIONE DATI PER DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI D. LGS. 159/2011 - MODELLO 6.....	32
14.3.7 DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO – ANTIRICICLAGGIO - MODELLO 7.....	32
14.3.8 IMPOSTA DI BOLLO - MODELLO 8.....	32
14.3.9 DICHIARAZIONE PER ACCESSO AGLI ATTI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – MODELLO 9.....	33
14.4. GARANZIA PROVVISORIA.....	33
14.5. DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE E DOCUMENTI A CORREDO.....	34
15. OFFERTA ECONOMICA.....	34
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	35
17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA – INVERSIONE PROCEDIMENTALE.....	35
18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	37
19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	37
20. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	38
21. ACCESSO AGLI ATTI.....	38
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	39
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	39

PREMESSE

Con Delibera della Giunta n. 112 del 15/10/2026 è stata approvata la documentazione tecnica a base dell'appalto avente ad oggetto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati al presente disciplinare tra la documentazione di gara dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Con Determinazione n. 1129 del 19/10/2026, avente valore di determina a contrarre, la Dirigente di Area 2 - Servizi Tecnici al Territorio, Ing. Sheila Cipriani, ha stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto lavori di costruzione di un nuovo complesso della "Casa della Comunità di Sorgane" (Codice Progetto 750), conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. del 23/06/2022 n. 256 – Sezione 3 – “Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi (agg. al D.M. 24/11/2025)” richiamati espressamente nella documentazione tecnica all'art. 17 del Capitolato rubricato “Accettazione, qualità ed impiego dei materiali: riferimenti CAM (Criteri Ambientali Minimi)”. in oggetto con individuazione del contraente mediante procedura aperta ex art. 13, c. 6, art. 71 e art. 3, lettera f) Allegato I.1, decreto legislativo n. 36 del 31.03.2023 (Codice Contratti).

La presente procedura è interamente svolta tramite la Piattaforma Telematica Regionale START accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

Trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, che non presenta un interesse transfrontaliero certo, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 e 108 del Codice è quello del prezzo più basso, con applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 54 del Codice (metodo di calcolo A - Allegato II.2) e dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Codice medesimo che consente, con il criterio del prezzo più basso, di aprire le offerte economiche, prima della documentazione amministrativa degli offerenti.

La durata del procedimento prevista è pari a 6 (sei) mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il **Comune di Bagno a Ripoli, Provincia di Firenze, Codice NUTS ITI14.**

CIG da portale START - CUI L01329130486202500006 - CUP B35I24000170001

La Stazione Appaltante è il **Comune di Bagno a Ripoli.**

Il **Responsabile unico del progetto (RUP)**, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023, art. 15, è l' **Arch. Stefano Buonavoglia Responsabile del Settore Lavori Pubblici** individuato anche Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90.

La **Responsabile del procedimento per la fase di affidamento** è la **Dott.ssa Beatrice Vasarri - E.Q. responsabile Ufficio Gare ed Economato.**

1. PIATTAFORMA

1.1. PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (Piattaforma)

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato

o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma e sul sito internet della stazione appaltante all'indirizzo <https://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle *“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana Giunta Regionale Start GR”*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla Piattaforma di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma START della Regione Toscana.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Le imprese interessate a partecipare alle procedure di gara devono essere registrate all'Anagrafe degli operatori economici istituita presso ANAC, ai sensi dell'art. 31 del Codice.

I dati relativi all'impresa, nonché i dati relativi alle persone fisiche e giuridiche titolari di incarichi rilevanti ai fini del Codice dei Contratti, contenuti nella banca dati dell'Anagrafe degli operatori economici, si considerano aventi valore di certificato.

La Piattaforma telematica START, essendo certificata ai sensi dell'art. 25 del Codice, acquisisce i dati degli operatori economici direttamente dall'Anagrafe di cui sopra e li utilizza per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 31 comma 4 del Codice dei Contratti.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma START della Regione Toscana. L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla Piattaforma di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. +39 02 8148 0761 da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30 o inviando un'e-mail al seguente indirizzo start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La Documentazione di gara, approvata con Determinazione n. 1138 del 20/10/2026 della Responsabile della fase di affidamento, comprende:

- 1) **Disciplinare di gara;**
- 2) **Capitolato speciale;**

3) **Modelli**

documentazione amministrativa

- modello 1 – dichiarazioni integrative al DGUE e alla domanda di partecipazione
- modello 2 – dichiarazioni impresa ausiliaria
- modello 3 - dichiarazioni consorziate
- modello 4 - dichiarazione di impegno a conferire mandato per RTI costituenti
- modello 5 – dichiarazione ausiliaria concordato preventivo
- modello 6 - dati per documentazione antimafia
- modello 7 - dichiarazione titolare effettivo (antiriciclaggio)
- modello 8 – dichiarazione assolvimento imposta di bollo
- modello 9 - dichiarazione accesso agli atti documentazione amministrativa

documentazione economica

- modello 10 - dichiarazione poteri di firmatari
- modello 11 - dichiarazione equivalenza CCNL

4) **Allegati**

- Allegato A - Schema di contratto;
- Allegato B - Informativa Privacy;

Allegato C - Codice di comportamento dipendenti Comune di Bagno a Ripoli;

Allegato D - Protocollo sindacati - Comune di Bagno a Ripoli

Ai sensi dell'art. 28 del Codice, le informazioni inerenti la presente procedura di gara sono trasmesse alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), tramite la stessa piattaforma START.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla Piattaforma <https://start.toscana.it>.

Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** accessibile all'indirizzo internet <https://start.toscana.it>.

NON E' CONSENTITO L'INVIO DELL'OFFERTA CON ALTRE MODALITA'.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da **inoltrare entro il 29/10/2026** attraverso la sezione della piattaforma START riservata alle richieste di chiarimenti nell'area riservata alla presente gara, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ovvero entro il 03/11/2026,** mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sull'apposita sezione della piattaforma START nell'area riservata alla presente gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità e tempistiche diverse da quelle sopra indicate.

Le informazioni inerenti alle modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana possono essere rivolte al Servizio di supporto della Piattaforma al n. +39 02 8148 0761 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

Si evidenzia che nella definizione di "richiesta chiarimento" non potranno in alcun modo rientrare eventuali richieste di disponibilità all'inserimento di clausole e/o modifica o sostituzione di clausole presenti nei capitolati. Pertanto, tali tipologie di quesiti non verranno riscontrati dalla stazione appaltante.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la Piattaforma START e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In conformità all'art. 29 del Codice, le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma START e sono accessibili nella sezione dedicata alla procedura di gara, sezione "Comunicazioni/Comunicati". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni ai concorrenti, ai sensi dell'art. 90 del Codice e, per soccorso istruttorio, dell'art. 101 del Codice, verranno effettuate tramite la piattaforma START dalla PEC start@postacert.toscana.it e si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente al momento della registrazione alla Piattaforma.

Eventuali comunicazioni della Stazione appaltante di interesse generale, inerenti alla documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell'area riservata alla gara.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati la stazione appaltante non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

ATTENZIONE: il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare i messaggi di posta elettronica ordinaria e la casella start@postacert.toscana.it per inviare le comunicazioni ex art. 90 e art. 101 del Codice via PEC. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate

dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

N.B. La piattaforma telematica START, nella versione certificata ai sensi della normativa relativa alla digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici del Codice, è di recente implementazione, pertanto è possibile che alcune indicazioni contenute nel presente disciplinare, soprattutto in riferimento alle modalità di compilazione documentale, non siano perfettamente allineate alla configurazione del portale telematico.

La stazione appaltante provvederà, ove necessario, ad aggiornare le indicazioni fornite nel disciplinare, pubblicando appositi comunicati in piattaforma.

Gli operatori economici sono invitati a consultare regolarmente la sezione dedicata ai comunicati della stazione appaltante nonché a formulare richieste di chiarimento, mediante la sezione del portale dedicata alle comunicazioni, qualora ravvisino incongruenze tra le indicazioni operative di gara e le effettive funzionalità della piattaforma.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto del presente appalto di lavori riguarda la costruzione di spazi da mettere a disposizione della comunità di Sorgane e delle sue associazioni, secondo le condizioni stabilite dal capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo.

Il progetto in esame è così identificato: P_750 - RIGENERA SORGANE - OP. CASA DELLA COMUNITA' DI SORGANE.

All'intervento è attribuito il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): **B35I24000170001**. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, anche ai sensi dell'articolo 1374 del Codice civile.

I lavori oggetto dell'appalto dovranno essere eseguiti in conformità ai disegni di progetto ed a quanto descritto in maniera dettagliata negli articoli successivi. Le opere, come sopra indicate, sono tutte quelle definite dal progetto a base d'appalto.

L'assunzione dell'appalto di cui all'allegato Capitolato al presente disciplinare implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti e in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera anche in relazione ai prezzi da lui offerti.

Tabella 1

Tipologia	Categoria	Descrizione	Classifica	Importo IVA esclusa	% IVA	Prevalente/Scorporabile	Qualificazione	% Subappaltabilità
LAVORI	OG1	Edifici civili e industriali	II	€ 273.104,18	10	PREVALENTE	OBBLIGATORIA	49,99%
LAVORI	OG11*	Impianti tecnologici	I	€ 77.663,73	10	SCORPORABILE	OBBLIGATORIA	100,00%
LAVORI	OS18-A	Componenti strutturali in acciaio	I	€ 189.528,74	10	SCORPORABILE	OBBLIGATORIA	49,99%
Importo complessivo a base di gara				€ 540.296,65				
				Euro cinquecento quarantamila duecentonovantasei/65				

***N.B. La categoria OG 11 ricomprende l'importo delle lavorazioni delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30, come meglio dettagliato all'art. 3 "Categorie dei lavori" del Capitolato Speciale d'appalto**

L'importo a base di gara comprende i costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 17.978,99.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 132.689,66.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

L'amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il **diritto di opzione** relativamente a ulteriori lavorazioni di scavo, rinterro, movimentazione terra e realizzazione di impianto fotovoltaico, che saranno stipulate a misura, a completamento delle lavorazioni del presente appalto vista la complementarietà tecnico/operativa delle stesse, come meglio dettagliato all'art. 3 (Modifiche del contratto in fase di esecuzione) del presente Disciplinare nonché all'art. 3 Categorie dei lavori del Capitolato Speciale di appalto.

L'importo presunto delle predette lavorazioni a completamento ammonta a € 30.803,46 oltre IVA al 10%, come dettagliati dagli elaborati economici specifici nel progetto.

E' applicabile al presente appalto per le categorie di lavori indicate il **CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini e delle cooperative (cod. CNEL F012)**, stipulato dalle organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale dipendente impiegato nel presente appalto, il cui costo medio orario è recepito dal prezzario della Regione Toscana in vigore (ex art. 11 comma 2, e art. 41 commi 13 e 14 D. Lgs. 36/2023, compatibilmente con l'art. 41 della Costituzione). E' fatta salva la presunzione di equivalenza di cui all'art. 3, comma 2 dell'Allegato I.01 D. Lgs. 36/2023.

Si ricorda che nel settore dell'edilizia l'art. 3 dell'Allegato I.01 del D. Lgs. 36/2023, individua i casi in cui opera la c.d. presunzione di equivalenza in materia di CCNL, per cui, ai fini della dichiarazione di cui all'art. 11 comma 4 D. Lgs. 36/2023 e della conseguente verifica, sono considerati equivalenti i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante i seguenti codici alfanumerici, ovvero:

CNEL/INPES F015 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia ed affini;

CNEL/INPES F018 CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini.

L'elenco prezzi posto a base di gara e i prezzi unitari desunti dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana - Firenze 2026 di riferimento, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera ai sensi dell'art. 11 comma 3 D. Lgs. 36/2023, che è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso CCNL, come meglio specificato e dichiarato nel dettaglio dell'offerta economica.

L'appalto è finanziato attraverso risorse stanziare sul bilancio comunale che costituiscono cofinanziamento di contributi PR FESR 2021-27 assegnati all'amministrazione.

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Le nuove modalità di acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) non ne consentono l'inserimento nel presente documento: **i CIG saranno infatti visibili direttamente sulla piattaforma certificata START, ovvero il Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana (<https://start.toscana.it>) su cui verrà svolta la procedura di gara.**

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza reperibili al seguente indirizzo:

<https://cloud.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/index.php/s/sbjirKyD7rtPNfG>

NOTA BENE

Nel caso di malfunzionamento del collegamento ipertestuale si consiglia di **copiare il link sulla barra degli strumenti preferita.**

3.1. DURATA

La durata del presente appalto, come dettagliato all'art. 23 del Capitolato, è di 124 (centoventiquattro) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna lavori di cui all'art. 16 del Capitolato.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si richiamano le previsioni di cui all'art. 120 del Codice per ogni eventuale ulteriore ipotesi di modifica o ripetizione in corso di efficacia.

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, come aggiornato dal D. Lgs. 209/2024, e con le modalità previste dall'allegato II.2-bis, si prevede la clausola di revisione dei prezzi (art. 31 del capitolato – Revisione dei prezzi) riferita alle prestazioni oggetto del contratto.

3.2. RINEGOZIAZIONE

(cfr. art. 9 D. Lgs. 36/2023)

L'appalto è soggetto a clausola di rinegoziazione, precisando, però, che la rinegoziazione del contratto non è strumento alternativo alla revisione dei prezzi, ma può intervenire unicamente al presentarsi di circostanze imprevedibili ed estranee alla normale attività economica, tali da alterare in modo sensibile l'equilibrio contrattuale e che lo stesso non possa essere ristabilito con la normale procedura di revisione prezzi. In buona sostanza, le circostanze tali da giustificare una eventuale rinegoziazione del contratto devono costituire dei veri e propri shock esogeni al normale andamento dei lavori tali da impattare non solo sul contratto in essere, ma sull'economia del sistema paese.

3.3. REVISIONE PREZZI

(cfr. art. 9 comma 5, 60 e 120 D. Lgs. 36/2023 e Allegato II.2-bis)

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che, pur senza alterare la natura generale del contratto, siano tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% (tre per cento) dell'importo complessivo, la revisione dei prezzi opera nella misura del 90% (novanta per cento) del valore eccedente la variazione del 3% (tre per cento) applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si tiene conto degli indici sintetici revisionali di costo di costruzione pubblicati dall'ISTAT con Decreto Direttoriale n. 743 del 30/03/2026. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai sub-contratti comunicati alla stazione appaltante.

3.4. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

(cfr. art. 125 comma 1 D. Lgs. 36/2023)

Ai sensi dell'articolo 28 del capitolato, si precisa che questa stazione appaltante riconosce una anticipazione del prezzo nella misura del 20%, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo di tempo necessario al recupero dell'anticipazione stessa (si veda comunque art. 125 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023).

3.5. PREMIO DI ACCELERAZIONE

(cfr. art. 126 comma 2 D. Lgs. 36/2023)

In applicazione dell'art. 126 comma 2 D. Lgs. n. 36/2023 per la conclusione anticipata delle lavorazioni è previsto un premio di accelerazione da riconoscere per ogni giorno di anticipo, come dettagliato all'art. 25 del Capitolato. Detto premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "IMPREVISTI", ai giorni di anticipo, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

3.6. FORMA DEL CONTRATTO

Ai sensi del combinato disposto degli art. 18 del Codice, il contratto sarà stipulato nella tipologia della scrittura privata autenticata con modalità elettronica. Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico dell'Appaltatore ed ammontano ad Euro 2.484,00.

3.7. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: non prevista.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante

può richiedere all'appaltatore l'esecuzione delle ulteriori prestazioni alle condizioni originariamente previste, senza che l'appaltatore possa far valere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 (vds. art. 20 del Capitolato).

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: l'amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione relativamente a ulteriori lavorazioni di scavo, rinterro, movimentazione terra e realizzazione di impianto fotovoltaico che saranno stipulati a misura, a completamento delle lavorazioni del presente appalto, vista la complementarietà tecnico/operativa degli stessi (come dettagliato all'art. 4 del Capitolato). L'importo presunto delle predette lavorazioni a completamento ammonta a **€ 30.803,46 oltre IVA al 10%**. L'esercizio dell'opzione contrattuale non costituisce impegno vincolante per la Stazione Appaltante che potrà esercitarla a proprio insindacabile giudizio, subordinata alla copertura finanziaria (o per le economie da ribasso o per nuovi stanziamenti di bilancio) e non costituisce in alcun modo un obbligo per il committente ad affidare la realizzazione dei lavori opzionali all'appaltatore, anziché a terzi mediante diversa procedura ad evidenza pubblica o affidamento diretto, nel caso in cui l'Appaltatore risulti negligente nell'esecuzione delle lavorazioni principali oppure venga meno, in capo allo stesso, il possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi dell'art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, e dei requisiti di capacità tecnica professionale di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023. L'appaltatore non avrà nulla a pretendere laddove il committente decida di non esercitare il diritto di opzione o di procedere con affidamento parziale per qualsiasi motivo e/o ragione e rinuncia, sin d'ora, ad avanzare sia il diritto di eseguire i lavori, sia pretese economiche o indennizzi di sorta, così come in caso di esercizio tardivo laddove l'Appaltatore accetti comunque di assumere l'incarico. Laddove il committente decida di avvalersi della presente clausola di opzione nei confronti dell'appaltatore, si applica l'art. 120 comma 1 lett. b) ai sensi di quanto di seguito previsto dall'art. 16 del Capitolato.

Si riporta di seguito tabella di dettaglio relativa alla "Clausola d'opzione"

Tabella 2 Clausola d'opzione

CLAUSOLA D'OPZIONE								
Tipologia	Categoria	Descrizione	Classifica	Importo IVA esclusa	% IVA	Prevalente/Scorporabile	Qualificazione	% Subappaltabilità
LAVORI	OG1	Edifici civili e industriali	I	€ 5.911,54	10	PREVALENTE	OBBLIGATORIA	49,99%
LAVORI	OG9	Impianti produzione energia elettrica	I	€ 24.891,92	10	SCORPORABILE	OBBLIGATORIA	100,00%

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad **€ 571.100,11**, al netto di IVA:

Tabella 3 Valore globale stimato

OGGETTO	IMPORTO
Importo complessivo a base di gara	€ 540.296,65 Euro cinquecentoquarantamila duecentonovantasei/65
Importo per l'opzione di modifica contrattuale (ex art. 120 comma 1 lett. a) D. Lgs. 36/2023)	€ 30.803,46 Euro trentamila ottocentotré/46
Valore globale stimato dell'appalto	€ 571.100,11 Euro cinquecentosettantunomilacento/11

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorzziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Al riguardo si precisa che il Protocollo di legalità sottoscritto tra la Stazione Appaltante e la competente Prefettura è giunto a scadenza nel mese di ottobre 2025 ed è attualmente in fase di rinnovo. Nelle more della sottoscrizione del nuovo Protocollo, la procedura di gara e la successiva fase di esecuzione del contratto restano integralmente disciplinate dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e prevenzione delle infiltrazioni mafiose, con particolare riferimento al D. Lgs. 36/2023 e al D. Lgs. 159/2011.

L'operatore economico partecipante si impegna sin d'ora e dovrà dichiarare in sede all'interno del Modello 1 Dichiarazioni integrative:

- di rispettare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa antimafia vigente, ivi inclusi quelli relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla comunicazione dei soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'appalto;
- di accettare e osservare integralmente, senza riserva alcuna, le clausole contenute nel nuovo Protocollo di legalità che dovesse essere sottoscritto nel corso della procedura di gara o durante l'esecuzione del contratto.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissis di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE

L'operatore economico deve essere in possesso, ai sensi dell'art. 100 comma 4 D. Lgs. 36/2023 e degli articoli 2 e 30 dell'allegato II.12 al medesimo Codice, di Attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione nelle seguenti categorie e classifiche come di seguito specificato:

- CATEGORIA OG 1: ATTESTAZIONE SOA CLASSIFICA II
- CATEGORIA OG 11: ATTESTAZIONE SOA CLASSIFICA I
- CATEGORIA OS18-A: ATTESTAZIONE SOA CLASSIFICA I

La categoria **OG 1 – CLASSIFICA II** è categoria prevalente a qualificazione obbligatoria e deve essere **posseduta in proprio dal concorrente**.

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, le lavorazioni appartenenti a detta categoria pari ad € 273.104,18 sono subappaltabili nei limiti del 49,99% dell'importo.

- la categoria OG11: è categoria scorporabile ed a qualificazione obbligatoria, subappaltabile al 100%;

- la categoria OS18-A: è categoria scorporabile ed a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti del 49,99%, così come meglio specificato all'art. 40 del Capitolato Speciale d'appalto.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali per le imprese concorrenti residenti in Italia è comprovata da attestazione di certificazione SOA, in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere, regolarmente autorizzata da una società di attestazione SOA (cfr. art. 100 comma 4, D. Lgs. 36/2023 e art. 1 comma 2 dell'Allegato II.12).

6.2.1 COOPTAZIONE

E' ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell'art. 68 comma 12 del Codice. In particolare, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo, sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

L'impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa, né l'offerta tecnica ed economica, ad eccezione del DGUE e del modello dichiarazioni integrative. L'impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia (provvisoria o definitiva).

Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice (l'indicazione potrà essere contenuta nell'allegato dichiarazioni integrative).

Verrà verificato, in capo all'impresa cooptata, il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica ed economica, nei limiti sopra indicati. In caso di mancato possesso, l'impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito dell'iscrizione camerale non è riconducibile alla categoria dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria ma a quella dei requisiti di idoneità professionale ed essendo un requisito naturale ed indefettibile, non è suscettibile di avvalimento» (TAR Friuli Venezia Giulia, I, n.224/2020).

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

La dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per le imprese concorrenti residenti in Italia è comprovata da **attestazione di certificazione SOA**, in corso di validità, adeguata per categoria e classifica dei lavori da assumere, regolarmente autorizzata da una società di attestazione SOA, o, ove, l'importo per la specifica categoria sia inferiore ad € 150.000,00 è comprovata con il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 Allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023, come di seguito meglio specificato (cfr. art. 100 comma 4 D. Lgs. 36/2023, art. 1 comma 2 dell'Allegato II.12 art. 28 D. Lgs. 36/2023).

a) Concorrente singolo

Il concorrente singolo può partecipare alla presente procedura qualora in possesso dei requisiti di idoneità professionale ed economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal disciplinare di gara, alle sezioni 6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE e 6.2 REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO PROFESSIONALE.

b) Operatori economici riuniti o consorziati

Si richiama l'attenzione sull'art. 68 comma 2 D. Lgs. 36/2023, in base al quale *“In sede di offerta, sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle”*.

In caso di partecipazione di **RTI/Consorti ordinari di concorrenti, GEIE**, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite **entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato**. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate (cfr. art. 30 comma 2 Allegato II.12).

Si ricorda che per giurisprudenza consolidata **non è ammesso soccorso istruttorio sulla rimodulabilità delle quote**.

Dal combinato disposto delle norme richiamate ne discende il principio di corrispondenza sostanziale tra l'assunta quota di esecuzione, da dichiararsi in sede di partecipazione (**vds. Modello 1 dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e al DGUE aggiornato al D. Lgs. 36/2023**), e la quota di qualificazione posseduta.

Ne consegue che devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle; ciò significa che l'operatore economico dovrà presentare anche una dichiarazione con la quale si impegna ad eseguire i lavori indicati in sede di offerta.

Difatti, in caso di partecipazione di RTI o consorti ordinari di concorrenti, pur essendo ammesso alla gara il raggruppamento o consorzio i cui soggetti raggruppati o consorziati posseggano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa, è comunque necessario che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 68 (cfr. art. 68 commi 2 e 11, D. Lgs. 36/2023).

Ciò significa, in un appalto di lavori, che ogni raggruppata o consorziata deve possedere attestazione di qualificazione SOA almeno pari al valore dei lavori assunti.

Si ricorda che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla presente gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di affidamento; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, anche la mandataria può beneficiare dell'incremento del quinto, aderendo l'amministrazione a quanto stabilito da Cons. Stato, Sez. V, 7 marzo 2024 n. 2227 che ha disapplicato l'ultimo periodo dell'art. 2, comma 2, allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023 in contrasto con la direttiva UE 24/2014, in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia 28 aprile 2022 (C-642/2020).

Si ricorda, altresì, che i raggruppamenti temporanei di impresa possono presentare offerta sulla base del (solo) mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato quale mandatario.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale nel rispetto di quanto specificato all'art. 6.2 del presente disciplinare (cd. "avvalimento qualificante").

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega nella **BUSTA AMMINISTRATIVA** il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché il DGUE e le dichiarazioni dell'ausiliaria.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria **entro sette giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante**. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il subappalto è consentito nei termini e modi previsti dall'art. 119 del Codice e successivo D. Lgs. 209/2024 e ss.mm.ii., nonché così come esplicitato nell'art. 40 del Capitolato speciale d'appalto che qui si intende integralmente riportato.

A tal fine è necessario compilare anche la relativa sezione nella modulistica a disposizione, DGUE, pena l'impossibilità di attivare il subappalto.

Non è ammessa la cessione, neanche parziale, del contratto, a pena di nullità.

È vietato il subappalto cd. “a cascata” di cui all’art. 119 comma 17, al fine di garantire maggiori controlli sul luogo di lavoro e per una effettiva tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori, oltre all’esigenza di garantire e rafforzare il controllo delle attività di cantiere, evitando ulteriori parcellizzazioni che potrebbero esporre la stazione appaltante al rischio concreto di infiltrazioni criminali. L’aggiudicatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all’oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui all’articolo 3. In alternativa, l’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali *[calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 8, dell’allegato II.3 al codice]*.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria **pari all’1% del valore complessivo della procedura ai sensi dell’art. 106 D. Lgs. 36/2023**, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

Trattandosi di appalto sotto soglia comunitaria, alla garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni e gli aumenti previsti rispettivamente, dagli art. 106, comma 8, e 117, comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fidejussione.

La fidejussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione **per un importo pari a € 77,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2026".

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma START. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare e nelle norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana Giunta Regionale.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, utilizzando, se resi disponibili sulla Piattaforma, i modelli proposti da questa Stazione appaltante. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 20:00 del giorno 09/11/2026 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file.

12.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel documento norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana Giunta Regionale START, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma o, ove previsto, compilate online.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni o superiore a dieci. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione (da compilare online);
- DGUE (da compilare online);
- modello 1 Dichiarazioni integrative al DGUE e alla domanda di partecipazione;
- modello 2 Dichiarazioni impresa ausiliaria;
- modello 3 Dichiarazioni consorziata;
- modello 4 Dichiarazione d'impegno a conferire mandato per RTI costituenti;
- modello 5 Dichiarazione ausiliaria concordato preventivo;
- modello 6 Dichiarazione dati per comunicazione Antimafia;
- modello 7 Dichiarazione titolare effettivo - antiriciclaggio;
- modello 8 Dichiarazione assolvimento imposta di bollo;
- modello 9 Dichiarazione accesso agli atti documentazione amministrativa;
- garanzia provvisoria.

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La busta "Documentazione amministrativa" contiene la domanda di partecipazione e le ulteriori dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, fermo restando che **non dovrà contenere, a pena di esclusione, elementi che possano ricondurre a quanto inserito nella busta economica.**

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione autogenerata dalla piattaforma START al momento **non è completamente adeguata alle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 e, quindi, non vi è un perfetto allineamento fra le dichiarazioni in essa contenute e le dichiarazioni che il concorrente deve rendere ai sensi della normativa vigente.**

In particolare:

- la domanda generata da START a differenza del D. Lgs. 36/2023, richiede al concorrente di indicare i soggetti cessati: questo campo dovrà essere lasciato vuoto;
- le dichiarazioni relative agli ulteriori soggetti previsti dall'art. 94, comma 3 del vigente Codice (amministratori del socio unico persona giuridica, amministratori di fatto), poiché non sono presenti nella domanda, dovranno essere rese a parte nel Modello 1 – Dichiarazioni integrative concorrente al DGUE e alla domanda di partecipazione;
- il richiamo all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 del Codice va inteso riferito all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023 e, in particolare, il richiamo al consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, va inteso come riferito al consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 36/2023;
- il richiamo all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 in tema di riduzioni della garanzia provvisoria, va inteso riferito all'art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023;
- la dichiarazione relativa all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione dell'appalto, poiché non presente nella domanda di partecipazione generata online, dovrà essere resa a parte nel "Modello 1 dichiarazioni integrative al DGUE e alla domanda di partecipazione", come da modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

14.1.1 GENERAZIONE DELLA DOMANDA

La Domanda di partecipazione è generata da START. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- generare il documento "domanda di partecipazione" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- inserire nel sistema il documento "domanda di partecipazione" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

14.1.2 INDICAZIONE PER I CONSORZI E PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Nel caso di consorzio di cooperative e/o tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio (consorzio stabile, di cooperative o consorzio di imprese artigiane) e indicando le consorziate per le quali concorre alla gara;
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;
- qualora il consorzio stabile non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione". La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

La mandataria deve verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

Per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta:

- la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
- le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
- la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;

- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferita.

In caso di forma associata, la documentazione deve essere inserita sul sistema telematico, nell'apposito spazio, a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

14.1.3 CONTENUTI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nel passo 1 della procedura di presentazione offerta il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; nel caso di consorzi stabili, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella Domanda di partecipazione (modello on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi"), generata dal sistema e compilata in modalità telematica, il concorrente deve, altresì:

indicare i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), e il CCNL applicato (il relativo codice alfanumerico andrà indicato nel **Modello 1 – Dichiarazioni integrative del concorrente al DGUE e alla domanda di partecipazione**);
indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) di taluni dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, come sopra precisato nel box "Avvertenze per la compilazione della domanda" (quelli non ancora previsti dalla domanda generata da START dovranno essere dichiarati nel **Modello 1 – Dichiarazioni integrative concorrente al DGUE e alla domanda di partecipazione**);

- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Disciplinare, nel Capitolato speciale di appalto e nei suoi allegati.
- dichiarare di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante, reso disponibile fra gli allegati di gara;
- impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al co. 3 dell'art. 94 del Codice. In particolare:

- **in caso di impresa individuale:** titolare e direttore tecnico,
- **in caso di società in nome collettivo:** socio amministratore e direttore tecnico,
- **in caso di società in accomandita semplice:** soci accomandatari e direttore tecnico,
- **in caso di altro tipo di società o consorzio:** membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali, i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica; nel caso di socio unico persona giuridica, amministratori di quest'ultima;
- **in tutte le ipotesi, l'amministratore di fatto.**

Si rinvia a quanto sopra precisato nel box "Avvertenze per la compilazione della domanda".

Gli operatori economici devono verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

14.1.4 SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda è firmata digitalmente, ai sensi del D. Lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti o non ancora costituiti, da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico.

In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- d) La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura e dei documenti specificati al successivo punto 15.1.5. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE

Il DGUE è compilato online sulla piattaforma. Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che dovrà prima essere salvato in formato pdf e poi firmato digitalmente e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo al DGUE.

Il DGUE è documento **SEMPRE OBBLIGATORIO** sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, la piattaforma genera un DGUE per ciascun membro del RTI/Consorzio ordinario che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascun membro facente parte del RTI/Consorzio ordinario. L'inserimento di tali documenti sulla piattaforma avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) c) e d) del comma 2 dell'art. 68 del Codice il DGUE generato in automatico dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio. **La consorziata esecutrice e la consorziata non esecutrice che presta i requisiti dovranno a loro volta presentare un proprio DGUE**, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore.

Il DGUE è generato all'interno della piattaforma telematica START e consiste in un'autodichiarazione nel quale l'operatore economico attesta le seguenti condizioni:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II del Codice;
- b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100.

Nello specifico, sono da compilare:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico, sezioni A-B-C

Nella sezione A, devono essere inserite tutte le informazioni relative all'operatore economico;

Nella sezione B, devono essere inseriti tutti i soggetti di cui all'art. 94 co. 3 del Codice (Per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico, amministratore di fatto. Nell'ipotesi in cui il socio sia una persona giuridica, rilevano gli amministratori di quest'ultima).

Parte III – Motivi di esclusione

(Sezioni A-B-C-D). Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente Disciplinare, fornendo tutte le risposte in relazione alle cause di esclusione automatico (art. 94) che quelle relative alle cause di esclusione non automatica (art. 95).

Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti dell'art. 94 c. 3 del D. Lgs. 36/2023, già indicati nella domanda di partecipazione e nella parte II, sezione B.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1, 2, 5 e 6 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 e 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 95 e quelle specificamente previste dall'art. 95, co. 1, lett. e) del Codice (Illecito professionale) sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento (art. 96 co. 12).

Parte IV: Criteri di selezione

Il concorrente inserisce tutte le informazioni richieste dal form al fine della dimostrazione dei requisiti di ordine speciale in relazione alla idoneità professionale, alla capacità economico finanziaria, alle capacità tecniche e professionali espressamente richieste nel bando di gara (art. 100 comma 1, lett. a), lett. b) e lett. c) del Codice).

Nello specifico, il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui punto 6.1 (lettere a e b) del presente Disciplinare;

b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 6.3 del presente Disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In considerazione delle problematiche relative alla recente implementazione della piattaforma telematica START, è possibile che il DGUE generato all'interno della piattaforma non permetta di rendere tutte le dichiarazioni sopra indicate.

Gli operatori economici sono invitati a segnalare i problemi riscontrati mediante la sezione del portale dedicata alle comunicazioni e a consultare regolarmente la sezione dedicata ai comunicati della stazione appaltante al fine di superare le eventuali difficoltà relative all'avvio della digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici stabilita dal Codice.

Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, dall'impresa ausiliaria.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In considerazione delle problematiche relative alla versione certificata della piattaforma telematica START, è possibile che il DGUE on line non permetta di rendere tutte le dichiarazioni sopra indicate per la dimostrazione dell'idoneità del concorrente rispetto ai requisiti di partecipazione richiesti nel Disciplinare per la partecipazione alla gara. Pertanto, concorrente, singolo o associato, integra le proprie dichiarazioni, compilando il Modello 1

Il **DGUE** deve essere presentato e **firmato digitalmente** dal legale rappresentante o procuratore:

1. del concorrente che partecipa in forma singola (**compilando il modello DGUE on line direttamente su START**);
2. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta (**la mandataria e le mandanti dovranno compilare il modello DGUE on line direttamente su START**);
3. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate (**compilando il modello DGUE on line direttamente su START**);
4. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre (**compilando il modello DGUE online**);
5. nel caso di consorzi stabili anche dalla consorziata che presta i requisiti (**compilando il modello DGUE on line**);

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

L'inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del concorrente singolo o del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

14.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

14.3.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE AL DGUE E ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – MODELLO 1

Il concorrente rende, inoltre, le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tramite il **Modello 1**, con le quali:

1. indica gli ulteriori soggetti di cui all'art. 94 comma 3, del Codice non dichiarati nell'ambito della domanda di partecipazione, ivi incluso l'amministratore di fatto, se presente;
2. indica il codice alfanumerico unico (di cui all'art. 16 quater del D.L. 76/2020) del CCNL applicato, dichiarato in sede di domanda di partecipazione;
3. dichiara l'equivalenza delle tutele nel caso in cui abbia indicato nella domanda di applicare un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3.1 come applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto;
4. dichiara di non partecipare alla gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio);
5. attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, e in generale per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico del Comune o comunque connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 GDPR;
6. dichiara il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
7. dichiara il possesso dei requisiti di ordine speciale (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e tecnico professionale);
8. si obbliga, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità;
9. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reso disponibile fra la documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
10. *[per gli operatori economici ammessi in concordato preventivo]* **precisa** gli estremi del decreto di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione alle gare, **allega** una relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, nonché **dichiara**, in caso di partecipazione in Raggruppamento, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale.
11. dichiara di essere edotto degli obblighi connessi all'applicazione degli artt. 57 e 102 del Codice come riportati nell'art. 9 del presente Disciplinare;
12. dichiara di ottemperare agli obblighi connessi all'applicazione dell'art. 17 della L. 68/99 oppure di non essere tenuto alla applicazione degli stessi, indicandone il motivo;

13. dichiara di essere edotto del fatto che, in ragione della peculiarità dei lavori affidati in appalto, per la categoria OS18-A **è ammesso il subappalto nei limiti del 49,99%**;
14. in conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nel **Modello 1** il concorrente è tenuto a dichiarare, inoltre:
 - se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
 - se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

Il **Modello 1** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituenti o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema egli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

14.3.2 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO QUALIFICANTE

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del conseguimento dei requisiti di partecipazione deve indicare nel proprio DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il **consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale**, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) il **DGUE dell'impresa ausiliaria generato dalla piattaforma START**
Per le modalità di compilazione, firma e caricamento a sistema del DGUE ELETTRONICO si rimanda alle sezioni "2.4 Passo 2 – Caricamento della documentazione", "2.4.1 Compilazione DGUE" e "2.4.2 Compilazione DGUE impresa ausiliaria" del "Manuale d'uso per gli operatori economici per l'utilizzo della piattaforma START - Partecipazione alle gare telematiche: invio delle offerte" disponibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/site-references/instruction>;
- 3) la **dichiarazione di avvalimento**: resa tramite "**Modello 2 Dichiarazioni impresa ausiliaria**", con cui l'ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Bagno a Ripoli a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale).

Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Nel modello deve indicare, altresì, ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94 c. 3 del Codice, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico, amministratore di fatto. Nell'ipotesi in cui il socio sia una persona giuridica, rilevano gli amministratori di quest'ultima).

Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

- 4) il **contratto di avvalimento**: di cui all'art. 104 comma 1, del Codice, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso salvo che risponda anche ad un interesse dell'impresa ausiliaria e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Il contratto deve riportare:

- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento andrà presentato:

- in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti;

oppure

- in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell'originale cartaceo.

14.3.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DELLA CONSORZIATA - MODELLO 3

Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico START, negli appositi spazi, le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, tramite il Modello 2, da parte di ciascuna:

1. **consorzata esecutrice** dei Consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. b) e lett. c) e d) del Codice (e per i consorzi stabili anche da parte della consorzata che presta i requisiti);

Con dette dichiarazioni ciascuna Impresa consorzata esecutrice e per i consorzi stabili anche da parte della consorzata che presta i requisiti:

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 co. 3 del Codice;
3. dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reso disponibile fra la documentazione di gara, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

[per i soli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D. Lgs. 14/2019] :

1. dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara, in caso di partecipazione in Raggruppamento, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi del D.Lgs. 14/2019;
2. attesta di essere informata, con riferimento all'**Allegato B**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, e in generale per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico del Comune o comunque connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR.

Il **Modello 3** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante (o eventuale procuratore) della consorzata esecutrice, per i consorzi stabili anche dalla consorzata che presta i requisiti ed essere inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti su START.

Il concorrente, nel caso in cui il DGUE e il **Modello 3** siano compilati e firmati digitalmente da un procuratore, inserisce a sistema nell'apposito spazio, in alternativa, a) l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio; b) la copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura; c) nel solo caso in cui dalla visura camerale della consorzata esecutrice risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa e firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.3.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I soggetti associati devono inoltre produrre, inserendolo negli appositi spazi sulla piattaforma START, **quanto segue:**

A. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI:

- **copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;**
- dichiarazione, **da rendersi all'interno della domanda di partecipazione**, delle quote dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;

B. CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI:

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione, **da rendersi all'interno della domanda di partecipazione**, delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati; Si precisa che quanto indicato nel punto b) è richiesto solo nell'ipotesi di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 36/2023 e non nelle diverse ipotesi di consorzio di cui alle lettere b), c) e d) del citato art. 65, comma 2

C. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O I CONSORZI ORDINARI O GEIE, NON ANCORA COSTITUITI:

Dichiarazione, rese da ciascun concorrente, attestante:

1. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
3. le quote dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

In merito, può essere utilizzata l'apposita modulistica messa a disposizione da questa stazione appaltante (**Modello 4 – Dichiarazione di impegno conferimento mandato**).

La mancata presentazione dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituiti può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se il citato documento è preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (art. 101, comma 1, lett a) del Codice;

D. AGGREGAZIONI DI RETISTI: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. RETE SOGGETTO):

1. copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
3. dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

E. AGGREGAZIONI DI RETISTI: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (c.d. RETE CONTRATTO):

1. copia del contratto di rete;
2. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
3. dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

F. AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: se la rete partecipa nelle forme del RTI COSTITUITO O COSTITUENDO (perché la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, oppure la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, perché l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti):

aggregazioni di retisti in caso di RTI costituito:

4. copia del contratto di rete;
5. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
6. dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

aggregazioni di retisti in caso di RTI costituendo:

7. copia del contratto di rete;
8. dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
9. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
10. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
11. le quote del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In merito le imprese retiste potranno utilizzare l'apposita modulistica messa a disposizione da questa stazione appaltante (**Modello 4 – Dichiarazioni di impegno al conferimento del mandato**).

In tutti i casi (membri della RTI/Consorzio ordinario/GEIE costituita e costituenda, membri di Aggregazioni di retisti, in tutte le ipotesi descritte al punto precedente) deve essere prodotto il Modello 1 Dichiarazioni integrative.

14.3.5 DOCUMENTI IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Per le imprese che hanno presentato la domanda di cui all'art 161 del RD 1942 n. 267, fino a quando il Tribunale non ha adottato il decreto di ammissione alla procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Tribunale ed è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro operatore.

Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del **DGUE**, di avere presentato domanda indicandone la data, il Tribunale competente e di essere state autorizzate dal tribunale, indicando gli estremi del provvedimento che le autorizza a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici.

Inoltre, dovranno altresì indicare nell'apposito spazio del DGUE l'impresa ausiliaria (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovranno inserire nel sistema telematico la documentazione di cui al punto 14.4.

Per le imprese ammesse concordato preventivo, a seguito del decreto di apertura della procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Giudice Delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale se già nominato. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di essere state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, di essere state autorizzate dal Giudice Delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici indicando gli estremi dei provvedimenti.

Nei casi in cui l'ANAC abbia subordinato la partecipazione dell'impresa in concordato preventivo ad avvalimento dei requisiti di altro operatore, il concorrente dovrà altresì indicare nell'apposito spazio del DGUE l'impresa ausiliaria (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovrà inserire nel sistema telematico la documentazione di cui ai seguenti punti:

1) il **DGUE** dell'impresa ausiliaria generato dalla piattaforma START. Per le modalità di compilazione, firma e caricamento a sistema del DGUE ELETTRONICO si rimanda alle sezioni "2.4 Passo 2 – Caricamento della documentazione", "2.4.1 Compilazione DGUE" e "2.4.2 Compilazione DGUE impresa ausiliaria" del "Manuale d'uso per gli operatori economici per l'utilizzo della piattaforma START - Partecipazione alle gare telematiche: invio delle offerte" disponibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/site-references/instruction>.

2) la **DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA**, tramite l'apposito "**Modello 5 Dichiarazione ausiliaria concordato preventivo**", con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Bagno a Ripoli a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale). Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94 c. 3 del Codice, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico, amministratore di fatto. Nell'ipotesi in cui il socio sia una persona giuridica, rilevano gli amministratori di quest'ultima).

Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.

Le imprese, ivi compresi i consorzi che sono state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. devono indicare nel DGUE nella sezione C – parte III gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato allegare sulla piattaforma START i suddetti documenti.

L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.

3) RELAZIONE PROFESSIONISTA (concordato preventivo) Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3.6 DICHIARAZIONE DATI PER DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI D. LGS. 159/2011 - MODELLO 6

In ottemperanza ai contenuti dell'Intesa di legalità, tale documento deve essere compilato a cura dei soggetti tenuti alla presentazione del DGUE, in quanto trattasi di documentazione integrativa allo stesso DGUE, firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto. Gli operatori iscritti presso le White list della Prefettura possono omettere la presentazione del modello. In tal caso sarà necessario indicare gli estremi di tale iscrizione nel Modello 1.

Il **Modello 6**, reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara, dovrà essere compilato in conformità in base alla forma di partecipazione e firmato digitalmente a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Il Modello 6 deve essere prodotto e firmato digitalmente dal legale rappresentante e/o procuratore del concorrente singolo, da tutti i membri della RTI/Consorzio ordinario/GEIE/, dal Consorzio e dalla Consorziata esecutrice, dalla Consorziata non esecutrice che presta i requisiti al Consorzio.

Il documento, sottoscritto digitalmente, dovrà essere inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio predisposto dall'Amministrazione. Il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

14.3.7 DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO – ANTIRICICLAGGIO - MODELLO 7

In ottemperanza alle disposizioni di cui:

- al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia;
- all'art. 22, Regolamento (UE) 2021/241;
- all'art. 1, comma 1, lett. o), p), q) del D.M. n. 55/2022;

il concorrente rende le dichiarazioni previste dalle norme antiriciclaggio mediante l'apposito modello **“Modello 7 Titolare effettivo – antiriciclaggio”** allegato alla documentazione di gara.

Il modello dovrà essere compilato da qualunque operatore economico a qualunque titolo coinvolto nella presente procedura, il file dovrà poi essere trasformato in formato .pdf e dovrà essere firmato digitalmente a cura del legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante. Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito, il modello dovrà essere prodotto da tutti i soggetti tenuti alla compilazione del DGUE. *(Pertanto la presente dichiarazione deve essere resa da qualunque operatore economico a qualsiasi titolo coinvolto nella presente procedura di gara (operatore singolo o associato, mandataria/capofila e mandante/consorziata in caso di RT o consorzio ordinario o GEIE, consorzio stabile e consorziata esecutrice dei lavori/servizi, retiste partecipanti alla gara, ausiliaria, progettista indicato).*

14.3.8 IMPOSTA DI BOLLO - MODELLO 8

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban **IT87N0306937720100000046004** e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00, apporla sulla dichiarazione di assolvimento imposta di bollo, annullarla con un timbro o con un frego. La dichiarazione deve essere completa del numero seriale del contrassegno e del CIG del lotto o dei CIG dei lotti della gara per i quali intende partecipare, deve essere trasformata in pdf e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, infine deve essere caricata sul portale START, nella sezione Requisiti di partecipazione nell'apposito spazio **“Modello 8 Dichiarazione assolvimento imposta di bollo”**. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.3.9 DICHIARAZIONE PER ACCESSO AGLI ATTI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – MODELLO 9

Al fine di adempiere alle disposizioni in materia di accesso agli atti e quindi alla pubblicazione della documentazione prevista dagli artt. 35 e 36 del Codice, i concorrenti devono compilare il **Modello 9** predisposto dalla stazione appaltante “Modello 9 - Dichiarazione accesso atti documentazione amministrativa”.

Nel caso in cui un operatore intenda **oscurare determinate parti della propria documentazione amministrativa**, è tenuto altresì, ad allegare, unitamente al modello, anche i **documenti interessati nella versione con le parti oscurate**. Per documentazione amministrativa si intende anche la documentazione integrativa eventualmente richiesta a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio. L'offerta economica di START sarà pubblicata come da rispetto della normativa vigente. Tale documento deve essere compilato e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto tenuto alla compilazione del DGUE ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto dai seguenti soggetti : - concorrente partecipante come impresa singola; - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura; - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.4. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria **pari a 1% del valore complessivo della procedura ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. 36/2023** costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Trattandosi di appalto sotto soglia comunitaria, alla garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni e gli aumenti previsti rispettivamente, dagli art. 106, comma 8, e 117, comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- f) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;
- g) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- h) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- i) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- j) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- h) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- k) In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

14.5. DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE E DOCUMENTI A CORREDO

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna mediante propria dichiarazione ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge. Si richiama quanto già indicato al punto 13 sull'utilizzo della lingua italiana per la redazione di tutta la documentazione. La dichiarazione deve indicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.

15. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce l'offerta economica composta dai documenti, come di seguito specificati:

1) ATTESTAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

L'inserimento dell'attestazione del versamento contributo ANAC consente al Responsabile di fase di procedere alla verifica circa la presenza della ricevuta di pagamento del contributo ANAC, così come previsto dall'articolo 20 del Bando Tipo aggiornato al decreto legislativo 209/24, preliminarmente ad ogni altra attività di valutazione delle offerte e meglio dettagliato all'art. 11 del presente Disciplinare.

2) MODELLO 10 - DICHIARAZIONE SU POTERI DI FIRMA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il soggetto firmatario dell'offerta economica rende la dichiarazione sui propri poteri rappresentativi, rispetto al soggetto che partecipa alla gara, mediante il **Modello 10** predisposto da questa stazione appaltante, allegando la documentazione ivi indicata e qualsiasi atto o documento attestante i suddetti poteri. In caso di raggruppamento, il **Modello 10** e la documentazione allegata deve essere presentata da ogni soggetto tenuto alla firma dell'offerta economica. Essendo la procedura con inversione procedimentale, tale dichiarazione è necessaria al fine di verificare la correttezza formale delle buste.

3) MODELLO 11 DICHIARAZIONE CCNL E DI EQUIVALENZA

Il **Modello 11**, firmato secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13, deve indicare i seguenti elementi la **Dichiarazione CCNL o di equivalenza delle tutele** di cui all'art. 11 comma 4 del Codice.

La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

4) OFFERTA ECONOMICA DI SISTEMA

L'operatore economico inserisce l'Offerta Economica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- firmare digitalmente a cura del legale rappresentante il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche
- inserire nel sistema il documento "offerta economica".

L'OFFERTA ECONOMICA DI SISTEMA, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 12 del presente disciplinare, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) **ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara** (verranno prese in considerazione **fino a due cifre decimali**);
- b) **oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** (ex. art. 108 comma 9 D. Lgs. 36/2023);
- c) **costi della manodopera** (ex. art. 108 comma 9 D. Lgs. 36/2023)

SONO INAMMISSIBILI LE OFFERTE CHE SUPERINO LA BASE D'ASTA.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 1 del Codice.

Nel caso risultino aggiudicatari due o più offerenti con offerte uguali si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario, nella stessa seduta di gara, mediante sorteggio pubblico.

Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento.

L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dal Comune Committente.

I ribassi proposti dovranno essere espressi in cifre e dovranno contenere al **massimo n. 2 decimali**.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, la stazione appaltante può decidere di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Inoltre, la stazione appaltante può avvalersi del disposto dell'art. 107, c. 2 del Codice e non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore, qualora questa non soddisfi gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA – INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La Stazione Appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice. Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, che non presenta un interesse transfrontaliero certo, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 108 comma 1, è il prezzo più basso con applicazione del meccanismo di esclusione automatica di cui all'art. 54 del Codice (metodo di calcolo A) e dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Codice medesimo che consente, con il criterio del prezzo più basso, di aprire le offerte economiche, prima della verifica della idoneità degli offerenti.

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC, nonché della dichiarazione dei poteri di firma. Successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta economica, ed infine alla verifica della documentazione amministrativa presentata dal concorrente posizionatosi primo in graduatoria.

L'offerta sarà esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il responsabile della fase di affidamento ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Il Responsabile della fase di gara procede come segue:

1. Apertura delle offerte economiche: verifica del pagamento del contributo ANAC e della regolarità formale delle offerte nonché della completezza delle stesse. Successivamente il Seggio di gara procede alla valutazione delle offerte economiche dei concorrenti con attribuzione del punteggio con l'applicazione della **formula non lineare**. Se del caso, il Responsabile della fase di affidamento attiva il soccorso procedimentale.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove sussista un *ex aequo* tra due o più operatori economici il Seggio procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la Piattaforma secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Responsabile della Fase di Affidamento redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il Seggio giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

2. Acquisizione della graduatoria provvisoria/simulata e individuazione delle offerte anormalmente basse: il Seggio redige la graduatoria provvisoria, come risultante dalla piattaforma START.

3. Individuazione della soglia di anomalia tramite il sistema START: in applicazione dell'art. 54 del Codice, nonché del metodo A di cui all'allegato II.2 del Codice, le offerte individuate con il suddetto metodo come anomale vengono escluse automaticamente.

4. Verifica della documentazione amministrativa: la Responsabile della fase di affidamento procede all'apertura e verifica della documentazione amministrativa del concorrente che ha presentato la miglior offerta risultata NON ANOMALA e, discrezionalmente, laddove lo ritenga opportuno, del concorrente risultante secondo nella graduatoria provvisoria/simulata. Se del caso, attiva il soccorso istruttorio. In caso di esito negativo, procede a verificare la documentazione amministrativa del concorrente successivo collocato nella graduatoria provvisoria/simulata e, se del caso, attiva il soccorso istruttorio così via procedendo fino all'individuazione del concorrente la cui documentazione amministrativa sia conforme alle prescrizioni della documentazione di gara. Tutte le operazioni vengono debitamente verbalizzate.

La Responsabile della fase di affidamento procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa che non è stata verificata ai sensi del paragrafo 21.
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

5. Proposta di aggiudicazione: all'esito positivo della verifica sulla completezza e conformità alle prescrizioni del disciplinare di gara della documentazione amministrativa del concorrente che ha presentato la prima miglior offerta congrua, la Responsabile di fase procede a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante ed a quelli ritenuti *ex lege* presuntivamente equivalenti e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 3;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Procede, quindi, ad effettuare le verifiche del possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare dandone atto nella proposta di aggiudicazione. La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla verifica del possesso dei requisiti scorrendo la graduatoria, proponendo l'esclusione e la segnalazione all'ANAC.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrano le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Effettuate con esito positivo le verifiche circa le dichiarazioni rese dall'operatore economico, la Responsabile di fase propone al RUP del Progetto la graduatoria per la successiva aggiudicazione definitiva proponendo, altresì, le esclusioni di eventuali operatori economici risultati anomali in applicazione del criterio sopra descritto, nonché degli operatori economici che precedono il concorrente designato all'aggiudicazione e la cui documentazione amministrativa sia risultata non conforme o la cui offerta sia stata valutata "non congrua". Si ricorda che la piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Nel rispetto di quanto riconosciuto da consolidata giurisprudenza (tra cui Cons. Stato, III°, 13/12/2018, n. 7039), e nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri n.

148/2021 trattandosi di gara telematica ai sensi dell'art. 25 del Codice, che, in quanto tale, garantisce la tracciabilità di tutte le fasi di gara e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttabilità di ciascun documento presentato, non sussiste obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica e, pertanto, non si terranno pubbliche sedute di gara. Ogni operazione afferente la gara sarà debitamente verbalizzata.

La Stazione Appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, c 3 del Codice. L'offerta sarà esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Responsabile della fase di affidamento ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La prima sessione avrà luogo il giorno e l'ora che sarà comunicata tramite piattaforma START con anticipo di almeno 24 ore sulla data di svolgimento.

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta da parte del RUP all'esito positivo della verifica della correttezza e completezza della procedura di selezione, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata autenticata in modalità elettronica.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i sub-contratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

20. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

21. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle Piattaforma a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita tramite la Piattaforma START nella sezione relativa alla presente gara.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante. La disponibilità dei documenti è garantita mediante la Piattaforma START nella sezione relativa alla presente gara. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati. Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara secondo la specifica informativa allegata alla documentazione di gara. Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, l’operatore economico acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Bagno a Ripoli, 20/10/2026

La Responsabile della Fase di Affidamento

Dott.ssa Beatrice Vasarri

Responsabile Settore Gare ed Economato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.